

Le Sezioni Unite chiariscono l'ambito di utilizzabilità delle intercettazioni nel diverso procedimento

di **Leonardo Filippi**

Sommario. **1.** L'informazione provvisoria. – **2.** L'art. 270 c.p.p. – **3.** La previgente disciplina. – **4.** La puntualizzazione delle Sezioni unite. – **5.** Conclusioni.

1. L'informazione provvisoria.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno preso posizione sull'interpretazione da dare all'art. 270, comma 1, c.p.p. nel previgente testo, introdotto dal d.l. n. 161/2019, conv., con mod., dalla l. n. 7/2020. Sarà interessante leggere i motivi della decisione, ma intanto è importante conoscerne il senso, soprattutto perché riguarda il delicato e tormentato aspetto dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello in cui sono state autorizzate: argomento oggetto di ripetute modifiche normative e di contrastanti indirizzi giurisprudenziali che hanno appunto reso necessario l'intervento chiarificatore delle Sezioni unite.

2. L'art. 270 c.p.p.

La disciplina dell'utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in un procedimento diverso da quello nel quale esse sono state disposte è contenuta nell'art. 270 c.p.p., disposizione mal congegnata dal legislatore sin dall'origine perché in realtà, per il principio di pertinenza della prova, l'utilizzabilità "in un procedimento diverso" non può essere altro che utilizzabilità per "un reato diverso"; per giunta l'art. 270 c.p.p. è stato ripetutamente modificato, creando delicate questioni di diritto intertemporale. In origine l'art. 270, comma 1, c.p.p. stabiliva che i risultati delle intercettazioni non potevano essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali esse erano state disposte, salvo che risultassero "indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza". Si trattava di un'eccezione accettabile perché ragionevolmente limitata a casi eccezionali. Ma, sull'onda giustizialista, il d.l. n. 161/2019, conv. con mod. dalla l. n. 7/2020, stravolse e rese ancora più incomprensibile la disciplina, subordinando l'utilizzabilità in procedimento diverso al fatto che i risultati delle intercettazioni risultassero "rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'art. 266, comma 1" del codice di rito penale, con una

disposizione transitoria che ne disponeva l'applicazione "ai procedimenti penali iscritti successivamente al 31 agosto 2020". Rinsavito il legislatore e tornato a più miti consigli, con il d.l. n. 105/2023, conv. con mod. dalla l. n.137/2023 escluse il riferimento ai reati di cui all'art. 266, comma 1, c.p.p., riprendendo l'originaria versione, anche se veniva lasciata l'improvvida doppia aggettivazione di "rilevanza e indispensabilità", come se possa esistere qualcosa di indispensabile ma non rilevante!

3. La previgente disciplina.

La pronuncia delle Sezioni unite in commento riguarda proprio la previgente disciplina introdotta dal d.l. n. 161/2019 e conv. dalla l. n. 7/2020. Infatti, la giurisprudenza interpretava la locuzione "procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020", contenuta nella menzionata disposizione transitoria, nel senso che essa si riferisse solo ai procedimenti nel cui ambito si intendano utilizzare i risultati di intercettazioni *aliunde* captate, e non già ai procedimenti in cui le stesse siano state autorizzate. Si motivava, al riguardo, che è soltanto riguardo alla circolazione extraprocedimentale del dato captativo che si pone la questione del divieto di utilizzabilità e delle deroghe, e non già nel diverso procedimento nel quale le intercettazioni stesse sono state generate (v. tra le ultime Cass., Sez. V, 6 ottobre 2022 (ud.20 luglio 2022), Saponara, n. 37911). È evidente come una tale interpretazione dilatasse oltremodo l'ambito di operatività dell'art. 270, comma 1, c.p.p., già ampliato dalla "novella" del 2019, trasformando così quella che è una disciplina eccezionale nella regola. Infatti, la regola è e rimane enunciata dall'art. 270, comma 1, c.p.p., secondo cui "i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti" (*rectius*, per reati diversi).

4. La puntualizzazione delle Sezioni unite.

Ora le Sezioni unite della Corte di cassazione, con la pronuncia in commento, hanno precisato che la disciplina del regime di utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all'art. 270, comma 1, c.p.p. - nel testo introdotto dall'art. 2 d.l. 30.12.2019, n. 161, conv., con mod., dalla l. 28.2.2020, n. 7 e anteriore al d.l. 10.8.2023, n. 105, conv., con mod., dalla l. 9.10.2023, n. 137 – opera nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020 (Cass., Sez. un., 18.4.2024, Pisaniello e altri). In questo modo, ovviamente, l'ambito di operatività dell'art. 270, comma 1, c.p.p. risulta più circoscritto rispetto a quello finora operante per effetto della interpretazione giurisprudenziale corrente.



5. Conclusioni.

L'opzione ermeneutica fatta propria dalle Sezioni unite ha il pregio di riportare la disposizione processuale al rango, suo proprio, di eccezione. Inoltre, anche se riguarda la disciplina previgente, la portata chiarificatrice delle Sezioni unite è fondamentale perché interessa una notevole mole di procedimenti attualmente in corso di svolgimento e nei quali si dibatte proprio sull'interpretazione da dare alla disposizione transitoria che disciplina l'applicabilità dell'art. 270, comma 1, c.p.p.